

	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LUIGI VANVITELLI”					
	TECNICO		PROFESSIONALE			
 ECDL	SETTORE ECONOMICO Amministrazione Finanza e Marketing	SETTORE TECNOLOGICO Costruzioni Ambiente e Territorio	SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO Produzioni industriali e Artigianali Manutenzione e Assistenza Tecnica	SETTORE SERVIZI Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera Servizi socio-sanitari		
	Sede: via Ronca - 83047 LIONI (AV) Cod. mecc. AVIS01200L					
	avis01200l@pec.istruzione.it		www.iissvanvitelli.edu.it		AVIS01200L@istruzione.it	
Tel. 0827 1949208		COD. FISCALE: 82002610648			Fax 0827 1949202	

A tutto il personale

Sito web

Circolare n.20/2021-2022

Oggetto: LAVORATORI FRAGILI E LAVORATORI INIDONEI: DIFFERENZE E GESTIONE (documento aggiornato al 14 settembre 2021)

Alla luce della normativa vigente (D.L. n. 18/2020, D.L. n. 34/2020, Nota MI 11 settembre 2020 n. 1585), si riporta il seguente schema sinottico

Lavoratori fragili ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 2-bis del D.L. n. 18/2020	
<p>Sono i lavoratori in possesso di una “certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104” (c. 2). Fino al 31 ottobre 2021, hanno diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile (c. 2-bis). Qualora ciò non sia possibile, il dipendente, per assentarsi e non prestare servizio, potrà utilizzare gli istituti contrattuali e legislativi vigenti. Si configurano, pertanto, diverse situazioni in relazione al profilo del dipendente, riportate nella colonna a fianco.</p>	<p>Docenti: fino al 31 ottobre 2021 “svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto” (c. 2-bis). Va considerato che per l’a.s. 2021/2022 l’attività didattica è in presenza, fatta salva la sua sospensione in caso di quarantena riguardante il gruppo classe o per effetto di specifiche disposizioni da parte delle autorità sanitarie territorialmente competenti. Il docente potrà lavorare in modalità agile e, quindi, da remoto ma non svolgendo attività di insegnamento rivolte a studenti che si trovano in presenza. Egli potrà fornire la prestazione lavorativa in compiti attinenti alla propria mansione quali, ad esempio, attività di supporto all’organizzazione o attività di formazione professionale. Per quanto riguarda le attività di insegnamento, che, come detto, devono essere svolte in presenza, il dirigente provvederà</p>

	<p>alla sostituzione del docente impegnato da remoto conferendo un incarico di supplenza (codice SIDI N19 con flag “su lavoratore fragile”).</p>
	<p>DSGA, assistenti amministrativi e tecnici: possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.</p>
	<p>Collaboratori scolastici: Data l'impossibilità di svolgere la prestazione in modalità agile, qualora intendano assentarsi, possono fare ricorso agli istituti contrattuali vigenti.</p>
Lavoratori inidonei	
<p>Sono i lavoratori giudicati temporaneamente inidonei alla mansione dal medico competente ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 (sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all'art. 83 del D.L. 34/2020), per i quali resta valido quanto previsto nella nota MI n. 1585 dell'11 settembre 2020. Il giudizio del medico competente deve dispiegare la sua efficacia entro il termine dello stato di emergenza (attualmente fissato al prossimo 31 dicembre 2021).</p>	<p>Docenti: se è stato formulato un giudizio di “inidoneità temporanea a svolgere qualsiasi attività lavorativa”, il dirigente colloca il lavoratore in malattia d'ufficio. In caso di giudizio di “inidoneità temporanea a svolgere la specifica mansione”, il lavoratore è collocato in malattia d'ufficio oppure – se assunto con contratto a tempo indeterminato – può richiedere di essere utilizzato in altri compiti.</p> <p>DSGA, assistenti amministrativi e tecnici: possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.</p> <p>Collaboratori scolastici: data l'impossibilità di svolgere la prestazione in modalità agile, il lavoratore, dichiarato</p>

Il Dirigente Scolastico

Marilena Viggiano

Firma autografa omessa ai sensi

dell'art3 del D. Lgs. n. 39/1993